



**REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE  
SETTORE 3 - ASSISTENZA FARMACEUTICA-ASSISTENZA INTEGRATIVA E  
PROTESICA - FARMACIE CONVENZIONATE - EDUCAZIONE ALL'USO  
CONSAPEVOLE DEL FARMACO**

---

*Assunto il 17/07/2025*

*Numero Registro Dipartimento 1268*

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

**“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”**

**N°. 10410 DEL 17/07/2025**

**Oggetto:** COMMISSIONE FARMACEUTICA REGIONALE (L.R. 15 GENNAIO 2009, N. 1) –  
NOMINA COMPONENTI.

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

## IL DIRIGENTE GENERALE

### VISTI:

- il R.D. n.1265/34 (T.U.LL.SS);
- la L. 2 aprile 1968, n. 475 "Norme concernenti il servizio farmaceutico";
- la L. 8 novembre 1991, n. 362 "Norme di riordino del settore farmaceutico";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 9 aprile 1990, n. 18 recante "Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica e di vigilanza sulle farmacie";
- il D.P.C.M. 30 marzo 1994, n. 298 "Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362, concernente norme di riordino del settore farmaceutico";
- la L.R. 13 maggio 1996 n. 7 "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale" e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 354 del 24 maggio 1999 e successive modifiche;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445/2000 e s.m.i. "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la L.R. 12.8.2002, n. 34, "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii. e ravvisata la propria competenza;
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 recante: "Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale - Approvazione modifiche del Regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.";
- il Regolamento Regionale n. 11/2024 recante "Modifica del Regolamento di organizzazione delle strutture della Giunta regionale n. 12/2022 e s.m.i." approvato con DGR n. 572 del 24 ottobre 2024 e pubblicato sul BURC n. 222 del 24 ottobre 2024, come modificato dalla D.G.R. n. 691 del 29 novembre 2024;
- il D.D.G. n. 15682 dell'8 novembre 2024, come modificato ed integrato dal D.D.G. n. 15985 del 14 novembre 2024, con cui è stato approvato il provvedimento di micro-organizzazione relativo ai Settori del Dipartimento "Salute e Welfare", in attuazione della D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024;
- la L.R. 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità";
- la D.G.R. n. 3 del 12 gennaio 2023, recante "Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell'articolo 4, comma 7 e dell'articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità)";
- la D.G.R. n. 536 del 19 ottobre 2024, recante "Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – anno 2025" e la conseguente circolare del Segretariato Generale prot. n. 765486 del 05/12/2024;
- la D.G.R. n. 113 del 25 marzo 2025 recante: "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025/2027";
- la D.G.R. n. 572 del 24 ottobre 2024 ed il successivo D.P.G.R. n. 69 del 24 ottobre 2024 con il quale è stato conferito al Dott. Tommaso Calabrò l'incarico di Dirigente Generale *ad interim* del Dipartimento "Salute e Welfare" della Giunta della Regione Calabria;
- la nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023 con cui si è provveduto ad individuare quale responsabile del procedimento il dott. Otello Ambrosio, dipendente di ruolo della Giunta regionale a tempo pieno ed indeterminato inquadrato nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione, assegnato al Settore n. 3 Assistenza Farmaceutica con nota prot. n. 197748 del 3 maggio 2023;

### PREMESSO CHE:

- l'art. 2, comma 1, della L.R. 9 aprile 1990, n. 18, dispone: << La Giunta regionale adotta provvedimenti in materia di: a) formazione e revisione biennale della pianta organica delle farmacie; b) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione; c) autorizzazione, anche se provvisoria, all'esercizio farmaceutico, alla istituzione di dispensari farmaceutici e farmacie succursali; d) decadenza dalle autorizzazioni sub lett. c); e) trasferimento di titolarità dello esercizio farmaceutico >>;
- l'art. 2, comma 2, della L.R. 9 aprile 1990 n. 18, come modificato dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1, dispone: << La Giunta regionale adotta i provvedimenti di cui al comma precedente, sentiti i pareri dei Comuni interessati, delle Aziende sanitarie provinciali e di una apposita commissione regionale nominata su proposta del competente Assessore regionale formata da un dirigente di ruolo del Dipartimento Tutela della salute e Politiche sanitarie che la presiede e da tre farmacisti individuati congiuntamente dai relativi Ordini provinciali dei farmacisti e dall'Associazione dei titolari e dall'Associazione dei non titolari di farmacie, entro il termine perentorio di 60 giorni dalla richiesta,

scaduto il quale provvede alla nomina la Giunta regionale. Esercita le funzioni di Segretario un funzionario dello stesso dipartimento. La partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito >>;

#### **DATO ATTO CHE:**

- l'art. 3 della Legge Regionale 15 gennaio 2009, n. 1, recante "*Ulteriori disposizioni in materia sanitaria*", ha modificato il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 9 aprile 1990, n. 18 istituendo in luogo delle Commissioni Provinciali Farmaceutiche un'unica Commissione Regionale;
- con D.G.R. n. 266 del 25 maggio 2009 è stata istituita la Commissione Farmaceutica Regionale, ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 15 gennaio 2009 n. 1;
- con D.G.R. n. 84 del 13 marzo 2012 si è provveduto al rinnovo della terna dei farmacisti componenti la Commissione Farmaceutica Regionale, istituita ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 1/2009;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l'art. 2 della legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 11, comma 1, *lett. c)* della legge n. 27/2012, dispone: <<Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dall'articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il comune, sentiti l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate >>;
- la giurisprudenza amministrativa (Cfr. TAR Calabria – Sez. Reggio Calabria, 28/01/2017 n. 53 - Consiglio di Stato, 19/04/2018 n. 2379) ha chiarito che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11, comma 1, *lett. c)* della legge 24 marzo 2012, n. 27, la normativa regionale previgente, in quanto non espressamente abrogata, deve essere coordinata con la norma di legge ordinaria sopravvenuta che ha introdotto un nuovo principio fondamentale; ne consegue che l'art. 2, comma 1, *lett. a)* della Legge Regionale 9 aprile 1990 n. 18 (che attribuisce alla Regione la competenza ad adottare i "*provvedimenti in materia di formazione e revisione biennale della pianta organica delle farmacie*") deve considerarsi abrogato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 10 febbraio 1953, n. 62, per contrasto con i principi contenuti nella richiamata legge statale (l'organizzazione dei servizi farmaceutici è materia di competenza concorrente dello Stato e delle Regioni ai sensi dell'art. 117, III comma, Cost. - *ex multis*, Corte Cost. nn. 231/2012, 150/2011, 295/2009 e 87/2006);
- l'art. 2, comma 1, *lett. a)* della L.R. n. 18/1990, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 11 del D.L. n. 1/2012 convertito nella L. n. 27/2012, deve pertanto essere interpretato nel senso che la competenza in materia di formazione e revisione della pianta organica delle farmacie è stata trasferita in via esclusiva dalla Regione ai Comuni territorialmente competenti (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 12/2/2025 n. 1144);

**RILEVATO CHE** ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, della L.R. 9 aprile 1990 n. 18 e dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 475/1968, come modificato dall'art. 11, comma 1, *lett. c)* della legge n. 27/2012, la Commissione Farmaceutica Regionale, in qualità di organo consultivo del Settore n. 3 "*Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco*" del Dipartimento "*Salute e Welfare*", rende parere obbligatorio nelle seguenti materie:

- (art. 2, comma 1, *lett. b* - L.R. n. 18/1990) - concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione;
- (art. 2, comma 1, *lett. c* - L.R. n. 18/1990) - autorizzazione, anche se provvisoria, all'esercizio farmaceutico, ed alla istituzione di dispensari farmaceutici;
- (art. 2, comma 1, *lett. d* - L.R. n. 18/1990) - decadenza dalle autorizzazioni *sub lett. c)*;
- (art. 2, comma 1, *lett. e* - L.R. n. 18/1990) - trasferimento di titolarità dell'esercizio farmaceutico;

**DATO ATTO CHE** con note prot. n. 489784 – 489801 – 489813 – 489827 – 489851 – 489874 del 2 luglio 2025 il Settore "*Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del farmaco*", ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 9 aprile 1990 n. 18 ha chiesto agli Ordini provinciali dei Farmacisti della Regione Calabria ed a Federfarma Calabria – *Consulta Regionale*

*Sindacale Titolari di Farmacia della Calabria* di individuare tra i propri iscritti i farmacisti disponibili per la nomina a componente della Commissione Farmaceutica Regionale;

**PRESO ATTO CHE**, in riscontro alle sopracitate note regionali gli Ordini dei Farmacisti delle Provincie di Cosenza, Catanzaro, Crotona, Reggio Calabria e Vibo Valentia -- rispettivamente con proprie note prot. n. 202500798 del 03/07/2025 - prot. n. 202500818 del 11/07/2025 - prot. n. 202500243 del 08/07/2025 - prot. n. 2025000113 del 08/07/2025 - prot. n. 202500369 del 08/07/2025 - prot. n. 202500163 del 08/07/2025 -- e Federfarma Calabria, con note PEC prot. n. 515655 del 10/07/2025 e prot. n. 523357 del 14/07/2025, conservate in atti, hanno comunicato i nominativi dei farmacisti individuati per la designazione quali componenti della Commissione Farmaceutica Regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. 9 aprile 1990 n. 18, come modificato dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1;

**RILEVATO CHE** in forza dell'art. 21-bis, comma 1, della L.R. n. 7/1996, aggiunto dall'art. 14, comma 1, L.R. 27 dicembre 2016, n. 43 - secondo il quale: "a decorrere dal 1° gennaio 2017, le disposizioni legislative e regolamentari, sia previgenti sia emanate successivamente all'entrata in vigore della presente legge, che attribuiscono alla Giunta regionale attività di gestione o negoziale nonché l'adozione di atti o provvedimenti amministrativi, di cui agli articoli 14 e 17, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti" - la competenza ad adottare il provvedimento di nomina dei componenti della Commissione Farmaceutica Regionale spetta al dirigente competente per materia, titolare dell'attività di gestione;

**RITENUTO** necessario procedere al rinnovo della Commissione Farmaceutica Regionale, istituita con Legge Regionale 15 gennaio 2009, n. 1, nominando i seguenti componenti:

- Dott.ssa Rosalba Barone, Dirigente del Settore n. 2 "Autorizzazioni ed Accredamenti" del Dipartimento "Salute e Welfare", con funzioni di Presidente;
- Dott. Vincenzo Defilippo, farmacista titolare di farmacia, con funzioni di componente;
- Dott. Costantino Gigliotti, farmacista titolare di farmacia, con funzioni di componente;
- Dott. Giuseppe Bruzzese, farmacista non titolare di farmacia, con funzioni di componente;
- Dott. Otello Ambrosio, funzionario regionale in servizio presso il Settore n. 3 "Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all'uso consapevole del Farmaco" del Dipartimento "Salute e Welfare", con funzioni di segretario;

**DATO ATTO altresì che:**

- la Commissione, come stabilito dalla D.G.R. n. 266 del 25 maggio 2009, potrà avvalersi nelle proprie sedute della presenza di un rappresentante dell'Ordine dei Farmacisti appartenente all'ambito provinciale delle pratiche da trattare e potrà operare anche in presenza della metà più uno dei componenti;
- la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito, così come previsto dall'art. 2, comma 2, L.R. 9 aprile 1990, n. 18, come modificato dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009, n. 1;

**PRECISATO altresì che** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria;

**SU PROPOSTA** del responsabile del procedimento, nominato con nota prot. n. 464967 del 23 ottobre 2023, che attesta, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

## **DECRETA**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate di:

**1.NOMINARE** i componenti della Commissione Farmaceutica Regionale prevista dall'art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009 n. 1 ed istituita con DGR n. 266 del 25 maggio 2009, di seguito individuati:

- Dott. Dott.ssa Rosalba Barone, Dirigente del Settore n. 2 "Autorizzazioni ed Accredamenti" del Dipartimento "Salute e Welfare", con funzioni di Presidente;

- Dott. Vincenzo Defilippo, farmacista titolare di farmacia, con funzioni di componente;
- Dott. Costantino Gigliotti, farmacista titolare di farmacia, con funzioni di componente;
- Dott. Giuseppe Bruzzese, farmacista non titolare di farmacia, con funzioni di componente;

**2. NOMINARE** segretario della Commissione Farmaceutica Regionale il dott. Otello Ambrosio, funzionario regionale in servizio presso il Settore n. 3 “*Assistenza Farmaceutica, Assistenza Integrativa e Protesica, Farmacie Convenzionate, Educazione all’uso consapevole del Farmaco*” del Dipartimento “*Salute e Welfare*”;

### **3. DARE ATTO CHE**

- la Commissione, come stabilito dalla D.G.R. n. 266 del 25 maggio 2009, potrà avvalersi nelle proprie sedute della presenza di un rappresentante dell’Ordine dei Farmacisti appartenente all’ambito provinciale delle pratiche da trattare e potrà operare anche in presenza della metà più uno dei componenti;
- la partecipazione ai lavori della Commissione è a titolo gratuito, così come previsto dall’art. 2, comma 2, L.R. 9 aprile 1990, n. 18, come modificato dall’art. 3 della L.R. 15 gennaio 2009, n. 1;

**4. PRECISARE CHE** relativamente al presente decreto non sussistono obblighi specifici di pubblicazione in ordine alla trasparenza degli atti amministrativi di cui al D.Lgs. n. 33/2013 ed al P.I.A.O. vigente;

**5. NOTIFICARE** copia del presente decreto, a cura del Responsabile del Procedimento, ai componenti ed al segretario della Commissione, ai Servizi Farmaceutici Territoriali delle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Calabria, agli Ordini provinciali dei farmacisti della Regione Calabria ed a Federfarma Calabria;

**6. PROVVEDERE** alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi dell’art. 10 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

**7. PROVVEDERE** alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 ed ai sensi dell’art. 20 della L.R. 6 aprile 2011 n. 11, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale da proporsi entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporsi entro 120 giorni.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

**AMBROSIO OTELLO**  
(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale  
**CALABRO’ TOMMASO**  
(con firma digitale)